



ASSOKNOWLEDGE

CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI

STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita un'Associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile denominata ASSOKNOWLEDGE.

Art. 2 – SEDE

La sede dell'Associazione ASSOKNOWLEDGE è in Roma, Via Barberini, 3 – 00187 Roma.

L'eventuale modifica della sede ovvero l'istituzione di sedi secondarie non comporta la modifica dello Statuto e avverrà con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – SCOPO

L'Associazione ASSOKNOWLEDGE è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Essa ha carattere assolutamente apolitico, aconfessionale ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

ASSOKNOWLEDGE è l'Associazione delle imprese e dei soggetti che operano e/o hanno interessi nei confronti delle attività connesse alla produzione, trasferimento e alla gestione della conoscenza.

L'Associazione di categoria, Assoknowledge, rappresenta all'interno del Sistema Confindustria: le Imprese che si occupano della Formazione delle Risorse Umane, (scolastica, universitaria, post-universitaria, aziendale), I Centri di Ricerca, Le Università Aziendali (Corporate University), Le Divisioni Risorse Umane e Ricerca e Sviluppo delle Imprese, Le Imprese di Selezione e Valutazione delle Risorse Umane, Le Imprese di Gestione dei Canali di Comunicazione del Mercato del Lavoro, Le Imprese di Knowledge Management, Le Imprese di Tutela della Proprietà Intellettuale, Le Imprese di Intermediazione della Conoscenza.

ASSOKNOWLEDGE aderisce, come Associazione di Categoria, alla Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Federazione aderente alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana e ne adotta il logo, assumendo il ruolo di componente del sistema della rappresentanza dell'industria italiana, come definito dallo Statuto della Confederazione stessa.

L'Associazione acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri soci.

L'Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i soci alla loro osservanza.

Su delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aderire ad Associazioni e/o Federazioni nazionali, comunitarie ed internazionali

In linea con le disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema e nel rispetto delle competenze delle altre associazioni aderenti, del mandato ricevuto dai soci e nei limiti del presente Statuto, l'Associazione ha per scopo la rappresentanza, la tutela e l'assistenza degli interessi complessivi nell'ambito della produzione, trasferimento e alla gestione della conoscenza per tutti i problemi tecnico-economici, sociali e culturali che direttamente o indirettamente lo riguardano a livello nazionale, comunitario ed internazionale. A tal fine gli scopi dell'Associazione sono:

- 1) favorire e promuovere il progresso nell'ambito della produzione, trasferimento e alla gestione della conoscenza nell'interesse generale del sistema economico-produttivo nazionale;

- 2) rappresentare gli interessi trasversali del settore nei rapporti con gli interlocutori esterni, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, anche avviando iniziative di collaborazione che consentano di perseguire in comune finalità di progresso e sviluppo;
- 3) promuovere i valori culturali distintivi del settore costituendone un riferimento per la crescita culturale, strategica e innovativa; favorire e sostenere lo sviluppo delle imprese del settore nella creazione, nell'organizzazione e nell'impiego delle risorse professionali avanzate, che ne costituiscono il valore principale; promuovere lo sviluppo del mercato nel rispetto dell'etica professionale e dei valori di libertà di concorrenza e d'impresa; migliorare le condizioni operative delle Imprese e delle Istituzioni rappresentate, anche mediante proposte di legge e di normative;
- 4) promuovere il ruolo collettivo del comparto nei confronti delle imprese, del mercato istituzionale pubblico e privato, della società civile; a tal fine, l'Associazione sviluppa la comunicazione, l'immagine, l'influenza, il riconoscimento, l'affermazione e la presenza del settore in tutte le sedi opportune nazionali e comunitarie; effettua ricerche, studi, monitoraggi e dibattiti relativamente agli scenari d'interesse complessivo del settore; offre alle pubbliche istituzioni la disponibilità delle sue competenze professionali;
- 5) promuovere e coordinare l'attività dei propri soci, assumendo ogni efficace iniziativa di confronto sui temi di interesse comune, potenziando la coesione organizzativa interna e sviluppando l'efficiente funzionamento dell'Associazione attraverso un ordinato evolversi dei rapporti associativi;
- 6) promuovere l'aggregazione delle Imprese del settore sul Territorio, contribuendo a migliorare: la promozione istituzionale regionale e lo sviluppo di iniziative e network interregionali;
- 7) svolgere, conformemente alle competenze ad essa attribuite nell'ambito del sistema confederale, le seguenti funzioni di servizio a favore dei singoli soci e di loro interesse:
 - assistenza, a livello nazionale e comunitario, sul piano tecnico-economico, promozionale, relazionale e organizzativo-logistico anche mediante il raggiungimento di accordi di carattere specifico e/o generale;
 - informazione, consulenza e comunicazione;
 - ricerche, studi e monitoraggio di scenari con focus specifici, organizzazione di dibattiti ed altre iniziative di rilevanza esterna su temi strategici;
 - elaborazione di elementi, notizie e dati riguardanti le condizioni e l'attività dei propri soci, promuovendo all'uopo anche la necessaria informativa;
 - altre attività ausiliarie a favore dei propri soci aventi per oggetto anche il trasferimento di conoscenza;
- 8) sviluppare azioni in materia sindacale e di lavoro, con l'obiettivo di rappresentare le esigenze delle Imprese aderenti;

L'Associazione non ha natura commerciale e non può perseguire scopi di lucro.

Art. 4 – DURATA

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 5 – ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 6 –SOCI

I Soci si distinguono in Promotori, Effettivi ed Aggregati.

Sono considerati Soci Promotori i soci aderenti alla compagine sociale che hanno promosso la costituzione e lo sviluppo dell'Associazione.

Sono considerati soci Effettivi i soci che hanno le caratteristiche necessarie per essere iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza al sistema Confederale. Tali caratteristiche dipenderanno dalla disposizioni della Confederazione e\o della Federazione di appartenenza e rappresentano per Assoknowledge ed i propri associati disposizioni non modificabili ed inappellabili.

Sono considerati soci Aggregati i soci che non hanno le caratteristiche per essere iscritti nel Registro delle Imprese di Confindustria. Tali caratteristiche dipenderanno dalla disposizioni della Confederazione e\o della Federazione di appartenenza e rappresentano per Assoknowledge ed i propri associati disposizioni non modificabili ed inappellabili.

I Soci Promotori sono anche Soci Effettivi o Soci Aggregati.

Indipendentemente dalla categoria di appartenenza tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e diritto di elettorato attivo e passivo e ogni associato ha diritto di esprimere un voto in Assemblea. L'adesione ad ASSOKNOWLEDGE è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, la qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 7 – AMMISSIONE DEL SOCIO

Le domande di adesione ad ASSOKNOWLEDGE , debitamente compilate, sottoscritte e presentate in originale, vengono esaminate ed approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che potrà delegare uno o più membri al proprio interno a tale scopo, nella prima seduta utile il Consiglio Direttivo provvederà a ratificare le decisioni assunte dal\i propri delegato\i. La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile. L'esito della decisione in merito all'ammissione dei nuovi soci presa dal Consiglio Direttivo sarà comunicata per iscritto e trasmessa al richiedente mezzo posta ordinaria, fax, e-mail o telegramma, nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento.

In caso di approvazione da parte del Consiglio Direttivo tale comunicazione scritta prende il nome di Notifica di Avvenuta Associazione, la data riportata su tale comunicazione costituisce la data di instaurazione del rapporto Associativo tra Assoknowledge ed il neo socio.

Art. 8 – DIRITTI DEI SOCI

Ogni socio regolarmente iscritto ed in regola con il pagamento delle quote associative, ha diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali con esercizio di voto singolo ovvero di elettorato attivo e passivo.

Tutti gli associati hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione, mentre solo i soci Effettivi beneficeranno anche di quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Art. 9 –DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno il dovere di:

- a) osservare lo Statuto, i Regolamenti e le Deliberazioni degli Organi sociali;
- b) pagare nei termini e nei modi previsti dalla annuale Delibera Contributiva del Consiglio Direttivo i contributi dovuti all'Associazione. Il socio che non abbia versato nei modi e nei termini previsti i

contributi, diventa 'socio moroso' e perde immediatamente il diritto di partecipare alle Assemblee e il diritto di voto attivo e passivo. Al 'socio moroso', se previste dalla Delibera Contributiva possono essere applicate more e/o sanzioni. Qualora il 'socio moroso' non adempia al versamento dei contributi previsti entro tre (3) mesi dal termine, sarà passibile di espulsione per protratta morosità, con decisione del Consiglio Direttivo, ratificata in occasione della prima Assemblea utile; l'espulsione dall'Associazione fa perdere immediatamente la qualifica di socio, in ogni caso il socio espulso rimane obbligato nei confronti dell'Associazione per i contributi e le eventuali more e/o sanzioni non versate.

Art. 10 – RECESSO DEL SOCIO

Il Socio che intende dimettersi è obbligato a darne comunicazione con lettera raccomandata, da far pervenire, alla sede dell'Associazione, improrogabilmente entro il trenta (30) Settembre di ogni anno sociale, il recesso avrà effetto dal primo Gennaio dell'anno successivo. In ogni caso, la cessazione della condizione di socio non esonera dal rispetto degli impegni contributivi assunti, né dal versamento delle quote, delle sanzioni e delle more maturate per le quali il socio dimissionario resta obbligato nei confronti dell'Associazione.

In caso di aumento di quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dall'Assemblea, i Soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei trenta giorni successivi la relativa comunicazione.

Art. 11 – SANZIONI

In caso di trasgressione alle norme sociali il socio è passibile di:

- a) richiamo verbale o scritto da parte del Collegio dei Probiviri se eletto o, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato eletto dal Consiglio Direttivo;
- b) sospensione sino a tre (3) mesi per atti di indisciplina, per decisione del Collegio dei Probiviri se eletto o, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato eletto dal Consiglio Direttivo. Il socio sospeso non potrà prendere parte alle attività sociali ed istituzionali dell'Associazione e non avrà diritto di partecipare alle Assemblee che dovessero aver luogo durante il periodo di sospensione;
- c) espulsione nei casi di indegnità e di condanna definitiva per reati dolosi, per delibera del dell'Assemblea Ordinaria;
- d) espulsione nei casi in cui il socio nuoccia o tenti di nuocere al decoro, agli interessi, alla vita dell'Associazione, comprometta il suo buon nome, commetta atti di palese indisciplina o di ribellione alle disposizioni statutarie od al Consiglio Direttivo, tenga condotta incivile ed ineducata o danneggi moralmente e materialmente un consocio. Il provvedimento di espulsione è preso per delibera dell'Assemblea Ordinaria;
- e) espulsione nei casi in cui il socio compia azioni disonorevoli o comunque idonee a recare danno o grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale. Il provvedimento di espulsione è preso per delibera dell'Assemblea Ordinaria;
- f) espulsione per protratta morosità. In tale fattispecie l'espulsione avviene per decisione del Consiglio Direttivo, come previsto dall'Art. 9 comma b) e dovrà essere ratificata nel corso della prima assemblea utile.

Art. 12 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

- a) per recesso nei modi e nei tempi previsti dall'Art. 10;

b) per espulsione. Il provvedimento di espulsione, fatto salvo quanto previsto per protratta morosità di cui all'Art. 9 comma b), avviene con delibera dell'Assemblea in seduta ordinaria. Il Consiglio Direttivo e/o il Collegio dei Probiviri può promuovere l'istanza di espulsione, sospendendo il socio e convocando l'Assemblea Ordinaria entro tre (3) mesi dal provvedimento di sospensione. Alla riunione dell'Assemblea, deve essere convocato il socio interessato e si procederà in contraddittorio con l'interessato. Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di pretendere dal Socio espulso il risarcimento dei danni da esso eventualmente arrecati. Il Socio espulso non potrà più far parte dell'Associazione.

Art. 13 – ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali obbligatori sono:

- a) l'Assemblea generale dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;

sono altresì organi sociali facoltativi:

- a) il Vice-Presidente Vicario;
- b) il Tesoriere;
- c) gli Organi di Controllo.

Art. 14 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea generale dei Soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati, in regola con il versamento dei contributi e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che la indice ed il Presidente dovrà provvedere alla convocazione entro sessanta (60) giorni. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta anche dal Presidente.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Potranno prendere parte all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, avendo diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, i soli soci in regola con il versamento dei contributi, saranno invece esclusi i soci morosi, sospesi o soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio ammissibile ha diritto ad un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di due (2) associati.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all'assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina anche un Segretario e, se necessario, due Scrutatori, la cui nomina non può però avvenire tra i candidati a cariche sociali.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Per le votazioni segrete, in caso di parità, le proposte si intendono respinte; in caso di appello nominale prevale il voto di chi presiede ed in caso di parità, la votazione è ripetuta sino a raggiungere la maggioranza.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due Scrutatori, copia dello stesso dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne faranno richiesta scritta.

Art. 15 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, in regola con il versamento dei contributi e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e delibera con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quarto degli associati, in regola con il versamento dei contributi e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, intervenuti in proprio e/o per delega ai sensi dell'Art. 14, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà con un preavviso non inferiore a dieci (10) giorni, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, fax, e-mail o telegramma o con qualsiasi mezzo che garantisca la tempestiva informazione dei soci. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Spetta all'assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito:

- a) all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi di ciascun anno;
- b) all'approvazione dei regolamenti sociali
- c) alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- d) alla nomina del Presidente del Consiglio Direttivo, scelto nell'ambito della compagine sociale;
- e) alla nomina dei componenti degli organi di controllo, se previsti
- f) all'espulsione del socio;
- g) a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed i rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto, in regola con il versamento dei contributi e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e delibera con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati in regola con il versamento dei contributi e non soggetti a

provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria avverrà minimo dieci (10) giorni prima, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, fax, email o telegramma o con qualsiasi mezzo che garantisca la tempestiva informazione dei soci. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) modifica dello statuto sociale
- b) scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da minimo tre (3) membri, uno di essi è il Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, può nominare un Vice Presidente Vicario; inoltre ha facoltà di delegare alcune specifiche funzioni ad uno o più consiglieri ai quali, per l'esercizio di detta delega, potrà essere conferita la qualifica di Vice Presidente, tale qualifica è puramente onoraria e non costituisce organo sociale a se stante.

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo durano in carica due(2) anni e sono rieleggibili per altri tre (3) mandati consecutivi.

Possono, inoltre, ricoprire cariche sociali i soci in regola con il versamento dei contributi e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Il Consiglio resta in carica fino alla data di Assemblea che approva il bilancio.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo debbono partecipare alle tornate del Consiglio stesso e, in caso di impedimento, devono giustificare per tempo la loro assenza.

Dopo tre assenze consecutive ingiustificate, decadono dalla carica e non sono rieleggibili per il tempo in cui il Consiglio di cui fanno parte resta in carica.

In caso di dimissione della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, deve essere convocata l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso di parità dei voti quello del Presidente prevale.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Tale verbale dovrà essere messo a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta scritta.

Art. 18 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- b) convocare le Assemblee dei soci;
- c) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- d) provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;

- e) provvede ai richiami di cui all'Art. 11 comma a);
- f) sospendere il socio nei casi previsti dall'Art. 11 comma b);
- g) promuovere le istanze di espulsione del socio;
- h) espellere il socio in caso di protratta morosità, Art. 9 comma b);
- i) nominare il Vice Presidente ed il Tesoriere
- j) cambiare sede sociale o aprire sedi secondarie
- k) nominare il Direttore Scientifico le cui funzioni ed ogni altra disposizione inerente alla funzione saranno disciplinate da regolamento del Consiglio Direttivo. Il Direttore Scientifico sarà una persona fisica che potrà anche non appartenere alle organizzazioni dei soggetti associati.

Art. 19 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente è eletto dall'assemblea ordinaria scelto all'interno della compagine sociale e dura in carica quattro (4) anni e non può essere rieletto per un secondo mandato consecutivo.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) presiedere l'Assemblea dei soci;
- e) sviluppare le attività finalizzate al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo.

In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vicepresidente Vicario, se previsto o dal consigliere più anziano.

Art. 20 – IL VICE PRESIDENTE VICARIO

Il Vice Presidente Vicario, quando previsto, è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri e su proposta del Presidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Qualora non fosse eletto il Vice Presidente Vicario, il consigliere più anziano sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 21 - DIMISSIONI

Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente Vicario, se previsto, o dal consigliere più anziano fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 22 – IL TESORIERE

Il Tesoriere se previsto, è eletto dal Consiglio Direttivo, può essere un membro del Consiglio stesso, un associato non facente parte del Consiglio Direttivo o un professionista\società esterno\ a anche se non associato, cura la perfetta tenuta dei verbali dell'Assemblea, predisporre i bilanci, custodisce sotto la propria personale responsabilità il denaro ed ogni altro valore dell'Associazione che gli venga affidato; sorveglia la riscossione delle quote associative; rende conto al Consiglio Direttivo della situazione di cassa; paga nei limiti stabiliti dal bilancio e mandati firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci; sbriga le pratiche relative ai soci morosi e ne fornisce il relativo elenco al Consiglio; cura la gestione amministrativa, la tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali. Qualora non fosse eletto un Tesoriere sarà il Presidente, o un altro membro del Consiglio Direttivo che abbia delega e mandati firmati dal Presidente, a provvedere ai compiti previsti per la carica.

Art 23 – ORGANI DI CONTROLLO

Potranno essere costituiti, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione dell'Associazione, i seguenti organi di controllo: il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Proibiviri.

Il Collegio dei Sindaci è eletto dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da tre (3) soci eletti che non facciano parte del Consiglio Direttivo.

I Sindaci durano in carica due (2) anni a decorrere dalla loro nomina e sono rieleggibili.

Il Collegio resta in carica fino alla data dell'Assemblea che approva il bilancio.

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

Per l'assolvimento del proprio mandato i Sindaci hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

Le modalità di nomina dei Sindaci ed il funzionamento del Collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione dell'Associazione.

Il Collegio dei Proibiviri è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre (3) soci che non facciano parte del Consiglio Direttivo.

I componenti del Collegio dei Proibiviri durano in carica due (2) anni a decorrere dalla loro nomina e sono rieleggibili.

Il Collegio resta in carica fino alla data dell'Assemblea che approva il bilancio.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione; il Collegio dei Proibiviri delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le deliberazioni del Collegio dei Proibiviri sono scritte e motivate.

Le modalità di nomina dei Probiviri ed il funzionamento del Collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione dell'Associazione.

Art. 24 – GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche di cui al presente statuto, sono a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese sostenute a favore dell'Associazione e debitamente documentate. Qualora la carica di Tesoriere fosse affidata a società o professionista esterna\o questa\i potrà essere remunerata\o secondo le tariffe professionali.

Art. 25 – BILANCIO

Il Bilancio dell'Associazione, coincide con l'anno sociale, che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il conto consuntivo ed il conto preventivo sono predisposti dal Tesoriere, se previsto, o, in alternativa, saranno predisposti dal Consiglio Direttivo, redatti, valutati e discussi dal Consiglio Direttivo e verificati e controllati dal Collegio dei Sindaci se nominato, sottoposti alla discussione e approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 26 – ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) da tutti gli introiti che possono provenire alla Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali ed istituzionali;
- b) da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell'Associazione purché non in contrasto con le attività sociali.

Art. 27 - PATRIMONIO

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 28 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci in sessione straordinaria.

L'eventuale deliberazione di scioglimento dovrà essere assunta sia in prima che in seconda convocazione con voto favorevole di almeno due terzi della compagine sociale.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, nominerà uno o più liquidatori, ove necessario.

Art. 29 – DEVOLUZIONE DEL RESIDUO

Deliberato lo scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, fatta salva diversa disposizione prevista dalla legge.

Art. 30 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni in materia di cui al codice civile.